

Convenzione per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli arredi e ausili sanitari, degli arredi non sanitari e dei servizi complementari, a basso impatto ambientale ai sensi del Decreto ministeriale n. 254/22 del Ministero della transizione ecologica, a favore di ASL 1 Sassari, ASL 2 Gallura, ASL 3 Nuoro, ASL 4 Ogliastra, ASL 5 Oristano, ASL 6 Medio Campidano, ASL 7 Sulcis, ASL 8 Cagliari, AREUS, AOU SASSARI, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ARES Sardegna.

(LOTTO 1 - ASL Sassari Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 2 - ASL Gallura Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 3 - ASL Nuoro Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 4 - ASL Ogliastra Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 5 - ASL Oristano Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 6 - ASL Medio Campidano Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 7 - ASL Sulcis Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 8 ASL Cagliari E ARES Sardegna sede di Selargius (CA) Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 9 – AREUS Servizio di manutenzione, riparazione arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 10 - AOU Sassari Servizio di manutenzione, riparazione ausili sanitari e servizi complementari – CIG PADRE

LOTTO 11 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Servizio di manutenzione, riparazione arredi e ausili sanitari, arredi non sanitari e servizi complementari – CIG PADRE)

Il giorno

TRA

CONVENZIONE

Pagina 1/37

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, in seguito denominato "Ente" rappresentato dal dott. Antonello Podda, C.F. PDDNNL68D25F979A nella qualità di Direttore della S.C. Acquisti di beni e servizi non sanitari servizi sanitari e service in base alla delibera del Direttore Generale Ares n. 30 del 1/02/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.

e

..... nato a il il quale interviene in qualità di della con sede legale in Partita IVA e R.E.A. SS n. di seguito nominato, per brevità, "Appaltatore" o "Aggiudicatario".

PREMESSO

Con deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 17 ottobre 2025 ARES Sardegna, in qualità di Centrale di committenza, ha adottato la decisione di contrarre a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 11 lotti, finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli arredi e ausili sanitari, degli arredi non sanitari e dei servizi complementari, a basso impatto ambientale, come meglio specificato nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutta la documentazione di gara.

Il Direttore del "Servizio qualità dei servizi e governo Clinico" dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna ha rilasciato parere favorevole a seguito del controllo preventivo sulla deliberazione 236/205 ex art. 41 L.R. 24/2020 (RAS AOO 12-01-00 Determinazione n. 1367 Prot. Uscita n. 33086 del 24/11/2025).

Ai fini dell'aggiudicazione è stato previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore dell'Operatore Economico che ha presentato l'offerta più qualificata e più vantaggiosa sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione Giudicatrice in relazione agli elementi valutati, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/202023, Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

Con determinazione n. del ARES Sardegna in qualità di Centrale di committenza ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa sopra riportata, la quale, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione e ad eseguire gli ordinativi di fornitura del servizio, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

ARES SARDEGNA ha individuato l'Appaltatore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti d.lgs. 36/23 in materia di scelta del contraente, lo stesso risulta in regola con i requisiti previsti e ha presentato la documentazione necessaria per la stipula della Convenzione.

Gli obblighi dell'Appaltatore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme della presente Convenzione, di tutta la documentazione di gara e dell'offerta aggiudicata, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti.

L'Appaltatore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara; essa, anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore ha presentato il patto di integrità, firmato digitalmente per accettazione, allegato alla presente Convenzione.

L'Appaltatore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi agli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione autonoma della Sardegna" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione della Convenzione e la conseguente caducazione dei contratti attuativi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; dichiara che quanto risulta nella Convenzione, nel disciplinare, nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per ARES Sardegna quale Centrale di committenza nei confronti dell'Appaltatore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione delle relative lettere ordine (contratti), le quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione. Nello

specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono demandate alle Amministrazioni contraenti le seguenti attività:

1. la nomina dei rispettivi RUP e DEC;
2. l'acquisizione dei CIG derivati;
3. l'adozione dell'impegno di spesa;
4. la creazione delle sub autorizzazioni di spesa sul proprio gestionale in uso;
5. inoltro all'aggiudicatario della lettera ordine debitamente sottoscritta dall'Azienda fruitrice.
6. l'inserimento del contratto sul proprio gestionale in uso;
7. l'emissione degli NSO (ordinativi di fornitura);
8. la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione del contratto di fornitura del servizio di cui alla presente Convenzione.

Resta espressamente inteso che la Centrale di committenza non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla lettera ordine emessa dalla stessa.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, i servizi aggiudicati all'Appaltatore sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente atto si intende per:

Amministrazione contraente (di seguito anche Amministrazione): si intende sia Ares Sardegna che agisce in qualità di centrale di committenza qualificata fornendo attività di centralizzazione in favore di altre stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre stazioni appaltanti che hanno aderito alla convenzione.

Azienda sanitaria/e: le aziende facenti parte del sistema sanitario regionale (SSR) che hanno manifestato volontà di adesione alla procedura in oggetto e pertanto beneficiarie del servizio.

Centrale di committenza: Ares Sardegna che agisce in qualità di centrale di committenza qualificata.

Convenzione: si intende il contratto stipulato tra ARES Sardegna in qualità di Centrale di committenza e l'/gli Aggiudicatario/i, che regola i termini del servizio, nonché i documenti ivi richiamati.

Ditta appaltatrice: l'operatore economico - singolo, riunito o raggruppato - Appaltatore della gara, che stipula la presente Convenzione con ARES Sardegna e si obbliga ad svolgere le prestazioni in essa previste e ad eseguire gli ordinativi di fornitura del servizio.

Impresa, operatore economico, Appaltatore, affidatario, ditta, appaltatore: sono da considerare sinonimi di ditta appaltatrice.

Importo massimo spendibile: valore complessivo del servizio aggiudicato per ciascun lotto.

Lettera ordine/verbale di avvio del servizio (di seguito anche solo lettera ordine o contratto): si intende il contratto attuativo/esecutivo della convenzione con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i servizi oggetto della convenzione, specificando l'importo massimo spendibile e il CIG derivato;

Ordini NSO (Nodo Smistamento Ordini) / Ordinativo di fornitura del servizio (di seguito anche solo ordinativo o NSO): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica di volta in volta all'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo spendibile indicato nella lettera ordine, la tipologia e il quantitativo dei servizi richiesti, così come previsto nell'offerta e negli atti di gara.

3. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione del servizio oggetto della presente Convenzione è regolata: i) dalla lettera ordine, ii) dalle clausole del presente atto e dagli atti richiamati iii) dagli atti di trattativa, iv) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, v) dal codice civile.

4. OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli arredi e ausili sanitari, degli arredi non sanitari e dei servizi complementari, a basso impatto ambientale, come specificatamente dettagliati nel capitolato speciale; definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione e esecuzione del contratto di fornitura del servizio (lettera ordine) e dei successivi ordinativi di fornitura del servizio (NSO)

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire il servizio definito dal presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritti, nonché a prestare tutti i servizi complementari e connessi secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante gli ordinativi di fornitura del servizio (NSO), il tutto nei limiti dell'importo

massimo spendibile pari a Euro _____,00, IVA esclusa indicato nella lettera ordine (indicare l'importo massimo spendibile suddiviso tra i vari lotti aggiudicati dal fornitore).

3. I quantitativi stabiliti in gara, sono presunti e non tassativi per cui le Aziende Sanitarie non sono obbligate ad emettere ordinativi di fornitura del servizio, in quanto gli interventi verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà fornire il servizio nella misura richiesta, senza sollevare eccezioni.

4. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui al punto 2. sopra, la presente Convenzione, ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, escluse le eventuali opzioni.

5. Le lettere ordine sono emesse dalle singole Amministrazioni contraenti entro un mese dalla stipula della Convenzione;

6. La data di avvio del servizio e la decorrenza del termine contrattuale decorrono dalla data della prima convocazione per la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio (si veda CSA ART. 22. AVVIO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE).

7. Le Amministrazioni contraenti possono emettere gli ordinativi di fornitura del servizio entro il periodo di durata della Convenzione (48 mesi).

8. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti e dei relativi ordinativi di fornitura del servizio per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

9. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, soprattutto nel caso in cui il servizio sia successivamente affidato ad altro operatore economico.

10. È possibile la proroga della convenzione e di conseguenza dei contratti su comunicazione scritta da parte della centrale di committenza, qualora alla scadenza dei 48 mesi non sia esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.

11. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per ARES Sardegna quale centrale di committenza nei confronti dell'Appaltatore; disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura del servizio conclusi dalle Amministrazioni con l'emissione della lettera ordine che è vincolante per le stesse e per l'Appaltatore.

12. La centrale di committenza potrà modificare la Convenzione, per ciascun lotto, in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

- A. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino ad un massimo di scostamento del 20%, previsto dall'art. 120, comma 9 del Codice (quinto d'obbligo, esclusa Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la

sicurezza dovuti a rischi da interferenze); la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso quest'ultimo non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- B. In casi eccezionali, la Convenzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
- C. Opzione di estensione dei servizi in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice, fino al 30% dell'importo contrattuale quadriennale.
- D. La centrale di committenza si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'Appaltatore iniziale con un nuovo contraente ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d, del Codice nei seguenti casi:
 - a. all'Appaltatore succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
 - b. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi Subappaltatori.

13. Ai sensi dell'art. 120 comma 8 del Codice il contratto è sempre modificabile al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 del Codice nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

14. Ares Sardegna in qualità di centrale di committenza si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

5. ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE PROPEDEUTICI ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Ciascuna Amministrazione aderisce alla Convenzione mediante l'emissione della lettera ordine e prima dell'emissione della stessa dovrà tra i vari adempimenti necessari:

1. Verificare la sussistenza degli elementi dichiarati in sede di offerta tecnica dall'Aggiudicatario (ad es. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, presa in visione dei contratti individuali per uno o più addetti al servizio scelti casualmente, verifica possesso attestati del personale).
2. Verificare la disponibilità del laboratorio di commessa e la rispondenza alle norme di settore del laboratorio di commessa.

Ciascuna Azienda sanitaria, nella persona del RUP della fase di esecuzione nominato dall'Azienda stessa, fisserà un incontro con l'Aggiudicatario per concordare le modalità di erogazione del servizio e i tempi di attivazione dello stesso, secondo quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara; comunicherà i nominativi e i recapiti dei propri referenti; inoltre, durante l'incontro le parti dovranno accordarsi sulle modalità di subentro al precedente Aggiudicatario (nel rispetto di quanto previsto nel presente documento e di quanto proposto in sede di gara nel progetto operativo) e quant'altro necessario al buon funzionamento del servizio, garantendo l'obbligazione di risultato.

Ciascuna Azienda sanitaria provvederà, inoltre, a nominare un direttore dell'esecuzione (DEC), se previsto dal Codice, con i compiti previsti all'art. 27 del CSA; il suo nominativo verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria dell'appalto già nella stessa lettera ordine.

Gli RSPP delle rispettive Aziende sanitarie procederanno prima della firma dei contratti attuativi della convenzione a integrare il DUVRI di gara predisposto da ARES Sardegna e, a tal fine, effettueranno la riunione di primo coordinamento e i sopralluoghi necessari alla redazione del DUVRI definitivo, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale degli atti contrattuali e dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun Appaltatore in qualità di esecutore del contratto; dovrà essere consegnato alle ditte aggiudicatarie prima della firma del contratto al fine dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 26 del d.Lgs. 81/08 e ss. mm e ii

6. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

Prima dell'emissione della lettera ordine da parte di ciascuna Azienda sanitaria e prima dell'avvio del servizio gli Aggiudicatari dovranno provvedere ad adempimenti sia amministrativi, sia organizzativi quali, a titolo non esaustivo:

verso ARES Sardegna

a) Presentare idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore delle Aziende Sanitarie, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 20:

verso l'Azienda Sanitaria beneficiaria del servizio

b) Procedere all'assolvimento di quanto previsto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/08 e smi (si veda cap. 2 del DUVRI di gara relativo agli obblighi di carattere generale) e concordare con il servizio prevenzione e protezione aziendale di ciascuna Azienda sanitaria la riunione di cooperazione e coordinamento per l'acquisizione del DUVRI definitivo.

c) Presentare copia della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'art. 15 e 25.

d) Presentare ogni altro documento e/o attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessaria al fine delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.

e) Predisporre un idoneo centro di ricezione delle chiamate per tutte le richieste telefoniche d'intervento, dotato delle attrezzature, degli arredi e di quanto altro necessario per l'espletamento di tale attività.

f) Attivare e gestire una linea telefonica e indirizzi e-mail, presidiandole durante l'orario di servizio (feriali ore 8.00 – 18.00 e il sabato 8.00 – 13.00), così da garantire tempi d'attesa non superiori a 5 minuti e comunque compatibilmente con i tempi di intervento e di riparazione danno indicati nel presente capitolato.

g) Predisporre un modulo di apertura ticket da utilizzare via e-mail, con il quale il personale dell'Azienda sanitaria possa segnalare il danno.

h) Predisporre un'applicazione web con la quale inviare richieste d'intervento via web tramite la compilazione di un modulo di apertura ticket.

i) Impegnarsi a provvedere all'informazione, formazione e addestramento del personale sanitario e/o amministrativo (almeno un dipendente per struttura sanitaria/servizio/dipartimento indicato da ciascuna Azienda sanitaria) circa l'utilizzo dell'applicazione, l'organizzazione e le procedure di attivazione del servizio.

j) Comunicare ai referenti aziendali/DEC ogni informazione e adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessarie allo svolgimento del servizio.

k) Attivare un laboratorio di commessa, ubicato nel territorio di competenza, per ciascun lotto (si veda art. 12 LOCALI AZIENDALI E LABORATORIO DI COMMESSA).

l) Predisporre locandine esplicative delle procedure di richiesta di intervento da affiggere nei locali aziendali (almeno una per servizio/unità operativa).

m) Entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto dovranno essere svolte le attività sopra elencate, e nello stesso termine l'Aggiudicatario dovrà concordare con l'Azienda sanitaria e presentare alla stessa un piano delle attività coerente con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta tecnica, secondo i contenuti richiesti nel capitolato speciale, che descriva l'organizzazione del servizio presso l'Azienda sanitaria di riferimento; il piano, previa accettazione da parte delle Aziende sanitarie, costituirà parte integrante e sostanziale della lettera ordine, cioè del contratto attuativo della Convenzione e potrà essere corretto e migliorato al termine della fase d'inventariazione come previsto al punto 5 del precedente art. 9.1 ATTIVITÀ DI INVENTARIAZIONE

Per le attività preliminari sopra specificate non è previsto alcun compenso in quanto considerate atti preparatori all'esecuzione dei servizi appaltati.

7. MODALITÀ DI ADESIONE

Entro 30 giorni dalla comunicazione di stipula della Convenzione si dovranno concludere gli adempimenti di cui ai precedenti punti 5. e 6. e, entro lo stesso termine, ciascuna Azienda Sanitaria emetterà la lettera ordine alla quale sarà allegato il piano delle attività presentato dall'Aggiudicatario e accettato da parte delle Aziende sanitarie nella fase precontrattuale (si veda sopra art. 6), che costituirà parte integrante e sostanziale della stessa lettera ordine.

La lettera ordine deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale ed inviata all'Aggiudicatario tramite PEC; quest'ultimo è tenuto a verificarne la completezza, la correttezza e la chiarezza. In caso di lettera ordine incompleta o errata sarà compito dell'Appaltatore contattare l'Amministrazione contraente e chiedere l'invio di una nuova lettera ordine che recepisca le opportune correzioni.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura del servizio si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicatario della lettera ordine inviata dall'Amministrazione contraente.

8. UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura del servizio/NSO.
2. È fatto divieto all'Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un ordinativo emetterne uno nuovo prima dell'esaurimento del precedente; pertanto l'ordinativo emesso da una

Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di uno preesistente emesso dalla stessa, dovrà essere rifiutato e l'importo oggetto di tale ordinativo non verrà conteggiato nell'importo massimo contrattuale. In tal caso, sarà cura dell'Aggiudicatario contattare l'Amministrazione Contraente e comunicare il rifiuto dell'ordinativo ricevuto.

3. Ove l'Aggiudicatario intenda non dare esecuzione all'ordinativo, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione o abbia ricevuto ordinativi oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo informare l'ente spiegando le ragioni del rifiuto.

9. AVVIO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascuna lettera ordine, l'Appaltatore si obbliga a eseguirlo con le modalità stabilite e descritte dal Capitolato Speciale, nell'offerta e nel piano dettagliato degli interventi.

È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a lettere contratto emesse da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le relative forniture del servizio non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Ove l'Appaltatore intenda non dare esecuzione alla lettera ordine, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione o abbia ricevuto lettere ordine oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse informare l'Amministrazione spiegando le ragioni del rifiuto.

Il DEC di ciascuna Azienda Sanitaria comunica con un congruo preavviso all'Operatore economico il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio, entrambi sottoscrivono il verbale di consegna redatto dall'Aggiudicatario e da tale data decorre utilmente il termine per l'avvio del servizio; tale data deve essere fissata entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione e dopo l'emissione della lettera ordine. Con il verbale l'Aggiudicatario prende ufficialmente in carico gli immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti e condivide le modalità gestionali del servizio con l'Amministrazione contraente. Il verbale è trasmesso dal DEC al RUP. Se l'Operatore economico, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'Operatore economico non si presenta, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione

definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore economico. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi, l'Operatore economico è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

1. delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, le clausole sociali ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale ai sensi degli articoli 57 comma 2 e art. 113 del codice disciplinate all'articolo 9 del disciplinare di gara, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARES in qualità di Centrale di committenza e/o l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
2. delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e negli atti richiamati e, in particolare, di quelli contenuti nel capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o delle singole lettere ordine (contratti), restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il contratto da essa emesso con l'invio della lettera ordine.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, o, comunque, di ARES in qualità di Centrale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

4. L'Appaltatore prende atto che nel corso dell'esecuzione contrattuale i locali delle Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati e, pertanto, si impegna ad eseguire le attività contrattuali senza interferire nel normale lavoro; l'Appaltatore si impegna, quindi, ad eseguire il servizio senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e concordando con le Amministrazioni stesse le modalità ed i tempi.
5. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale di Committenza, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

- a) Garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Appaltatori a cui è subentrato.
- b) Organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione contraente.
- c) Adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
- d) Prestare i servizi secondo quanto stabilito nel CSA, nel piano dettagliato degli interventi e/o nell'offerta presentata in sede di gara.
- e) Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi.
- f) Rispettare l'impegno assunto con la dichiarazione ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 presentata in sede di offerta tecnica, in cui ha indicato le modalità con le quali intende adempiere agli impegni stessi (in materia di personale).

- g) Garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori ad adottare tutte le misure di prevenzione e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.
- h) Assumersi la responsabilità per l'utilizzo di dispositivi che violano brevetti o per l'adozione di soluzioni tecniche innovative o di altra natura che a loro volta violano brevetti. Pertanto esso assume a proprio carico tutti gli oneri, comprensivi delle eventuali spese di giudizio, derivanti da ogni azione giudiziaria da chiunque promossa nei confronti delle Aziende, a causa dell'illecita contraffazione o violazione di brevetti, relativamente al servizio svolto in esecuzione della Convenzione.
- i) Assumere qualunque responsabilità per danni, che derivino dal personale e/o collaboratori, causato a cose o persone ivi compresi gli eventuali risarcimenti. L'Appaltatore manleva le Aziende sanitarie da ogni pretesa o azione di terzi nei suoi confronti a titolo di risarcimento danni, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, e li tiene indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
- j) Assicurare ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- k) Le notizie ed i dati comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione delle Aziende sanitarie. L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Aziende sanitarie, a:
 - l) Garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni.
 - m) Non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalle Aziende del SSR.
 - n) Non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento.
 - o) Garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al regolamento UE norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche

dati; attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

p) Rispettare il patto d'integrità.

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga altresì:

1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
2. ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
3. ad applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi contratti collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore individuati dalla stazione appaltante negli atti di gara, e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio; è obbligato altresì a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In relazione a questo punto 3 si rimanda all'articolo 9 del disciplinare di gara;
4. a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione;
5. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare.

6. dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
7. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
8. essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
9. predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza.

12. RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE SANITARIE

I rapporti con l'Appaltatore saranno tenuti dal responsabile unico del progetto (RUP per la fase di esecuzione) nominato da ciascuna Azienda sanitaria; in caso di sua assenza o impedimento sarà delegato un sostituto con identici poteri e obblighi. Il RUP avrà potere decisionale per tutte le problematiche operative e di indirizzo generale; svolgerà il ruolo di referente per gli aspetti organizzativi, gli orari di lavoro ed il controllo dell'attività svolta dal personale incaricato del servizio. Il RUP, o il suo delegato, terrà i rapporti con il rappresentante dell'impresa o suoi delegati per quanto concerne le attività operative (richieste, ispezioni, autorizzazioni, ecc.).

Ciascuna Azienda sanitaria provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione (DEC) se previsto dal Codice, con i compiti previsti all'art. 27 del CSA.

13. RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA - DIREZIONE TECNICA DI COMMESSA

Preventivamente alla stipula del contratto ciascun operatore economico Aggiudicatario dovrà, a mezzo PEC, comunicare/presentare all'Azienda sanitaria appaltante:

1. il nome e il recapito del proprio responsabile che avrà funzioni di direzione tecnica di commessa, il quale dovrà possedere i requisiti richiesti;
2. la qualifica, le caratteristiche professionali e l'esperienza maturata in tale ruolo;
3. il nominativo del sostituto del direttore tecnico scelto fra i responsabili di servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e di accettare il nominativo proposto.

Il soggetto delegato alla direzione tecnica dei servizi dovrà garantire il coordinamento ed il controllo dei servizi appaltati, i rapporti di interfaccia e le funzioni di collegamento con i responsabili dell'Azienda sanitaria; al direttore tecnico viene richiesta, necessariamente, una esperienza specifica nei singoli servizi appaltati, nonché capacità e comprovata esperienza nella gestione e nel coordinamento di commesse complesse; a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste, coordinare e gestire tutti gli aspetti attuativi del contratto, gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Aziende sanitarie.

Il responsabile della direzione tecnica di commessa dovrà essere sempre reperibile durante il normale orario di servizi (feriali ore 8.00 – 18.00 e il sabato 8.00 – 13.00).

Qualora l'Aggiudicatario dovesse avere anche un referente diverso dal Direttore di commessa dovrà indicarne a mezzo PEC nome e recapito preventivamente alla stipula del contratto.

14. CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi contrattuali mediante l'impiego di personale idoneo, dotato dei requisiti tecnici e delle capacità professionali previste dalla normativa vigente e adeguate alla complessità ed alla diversificazione disciplinare richieste dai servizi stessi, correttamente e specificamente formato e numericamente adeguato per l'esecuzione di ogni servizio e di ogni fase del contratto.

Le eventuali sostituzioni di personale in corso d'opera devono avvenire con personale in possesso dei medesimi requisiti professionali. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno adottare il piano di sicurezza dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.

15. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dei servizi assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in dipendenza di difetti, omissioni, negligenze od altre inadempienze relative ai servizi e all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di subappaltatori o altri soggetti terzi, e si impegna ed obbliga espressamente a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. L'operatore economico affidatario dovrà mantenere in essere, per tutta la durata contrattuale, adeguate polizze per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie a), b) e c) e per singolo sinistro, non inferiore a € 500.000,00, con la precisazione

che in ogni caso l'Appaltatore risponderà di ogni e qualsiasi danno causato anche oltre il massimale della polizza:

- a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati alla specifica Amministrazione contraente, connessi all'esecuzione del servizio;
- b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'Appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- c) garanzia di responsabilità verso il personale dell'Appaltatore, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.

Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso riserve o eccezioni derivanti dall'affidatario saranno opponibili all'Amministrazione contraente.

Tali polizze, che avranno durata pari a quella del contratto e dovranno essere prorogate fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali in esecuzione del contratto stesso, dovranno espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione contraente.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si precisa che eventuali franchigie e/o scoperti di polizza non saranno opponibili, in nessun caso, all'Amministrazione contraente e ai terzi in genere. Copie delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, dovranno essere consegnate all'Amministrazione contraente, unitamente alle quietanze di pagamento del premio; queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La mancata stipulazione delle polizze, la non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto ovvero il mancato pagamento del premio, pregiudicando l'efficacia delle coperture assicurative, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del c.c.).

16. CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

I beni e i servizi devono corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 4, alle norme di legge che ne disciplinano l'espletamento. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi

relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, l'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o delle singole lettere ordine.

17. CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Amministrazione contraente in forza della lettera ordine sono calcolati in parte a canone, in parte sulla base dei prezzi unitari dei servizi come da prezzo, con l'applicazione dello sconto percentuale offerto, in virtù dei quantitativi richiesti dall'Amministrazione. Tali corrispettivi sono riportati negli atti di gara richiamati dalla presente convenzione.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche prorogata, e della singola lettera ordine; qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il sistema di ponderazione degli indici PPI (prezzi alla produzione dell'industria) e IR (indici di retribuzione); i pesi adottati ai fini della ponderazione degli indici rilevanti sono: 50% PPI e 50% IR. La variazione degli indici (ossia il valore percentuale da utilizzare per la revisione dei prezzi) è ottenuta dalla differenza tra il valore degli indici al momento dell'aggiudicazione del contratto e il valore degli stessi indici al momento della rilevazione.

A fronte dell'evento che ha causato l'aumento dei prezzi, l'Appaltatore potrà avanzare un'istanza di revisione del prezzo al fine di avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale. A seguito della ricezione della predetta istanza la Centrale di committenza procederà ad un'istruttoria secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale al fine di determinare il prezzo finale.

18. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente atto.

L'Appaltatore emetterà mensilmente la fattura da intestare e inoltrare all'Azienda sanitaria fruitrice del servizio il cui importo sarà determinato parte a canone, parte nella misura della prestazione resa e dei relativi costi unitari posti a base di gara, con l'applicazione dello sconto percentuale offerto, fatte salve eventuali ipotesi di applicazione di penali come da CSA.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e il calcolo deve essere evidenziato in fattura; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il sistema di Interscambio (SDI), gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 ss.mm.ii., in applicazione del decreto ministeriale 7 dicembre 2018, così come integrato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2019, (in ottemperanza al disposto della l. 244 del 24/12/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – d.m. 55 del 03/04/2013) che dispone l'obbligo dell'utilizzo per gli enti del S.S.N. a partire dal 1° febbraio 2020 per quanto riguarda i beni, e al 1° gennaio 2021 per quanto riguarda i servizi.

Le fatture dovranno essere intestate e inoltrate alle Aziende sanitarie di competenza, le quali provvederanno sia alla gestione del contratto, sia all'emissione degli ordini attraverso il sistema NSO, per il tramite del quale saranno comunicati i dati necessari per l'invio della fattura elettronica.

Le fatture dovranno riportare nella sezione "dati ordine di acquisto" l'indicazione dei seguenti dati: oggetto della gara ed estremi del provvedimento di aggiudicazione, riferimento alla presente Convenzione e alla lettera ordine cui si riferisce, numero ordine NSO e data di emissione, codice CIG derivato che la Azienda Sanitaria fruitrice avrà indicato nella lettera ordine e non verranno accettate quelle non conformi alle suddette modalità.

Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini di legge dalla loro data di ricevimento previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) della regolare esecuzione della prestazione richiesta rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e dell'assenza di contestazioni e di penali, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile da parte delle Aziende sanitarie competenti che devono procedere alla liquidazione, alle quali non potranno essere imputati eventuali ritardi nel pagamento dovuti esclusivamente al mancato rispetto, da parte dell'affidatario, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e, pertanto, l'Appaltatore se ne assume gli obblighi, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva è: IBAN: Codici di riscontro: ABI; CAB; CIN .. presso..... intestato a

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010, dichiara che sul conto corrente predetto è delegato ad operare CFin qualità di, domiciliato per la carica presso meglio generalizzata in comparsa.

(Ripetere in caso di più soggetti delegati)

L'Operatore economico Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura. L'Operatore economico deve riportare lo specifico codice CIG assegnato all'appalto in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. Inoltre, l'Impresa dovrà verificare che negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'Amministrazione contraente. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Altresì il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico Affidatario tramite PEC, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto come previsto dalla legge.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010, dichiara che sul conto corrente predetto è delegato ad operare CFin qualità di, domiciliato per la carica presso meglio generalizzata in comparsa.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136

20. CONTROLLO E VIGILANZA

La stazione appaltante si riserva il diritto di attivare un sistema di controllo e di vigilanza sul corretto espletamento del servizio nel suo complesso e nelle sue singole attività come previsto dall'allegato II.14 del Codice. Il RUP e/o il DEC in qualsiasi momento potranno effettuare le verifiche e le prove che riterranno necessarie al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno acquisite e formalmente contestate dal responsabile unico del progetto all'Appaltatore mediante avviso scritto, da notificare a mezzo PEC, intimando la scadenza temporale entro la quale provvedere a risolvere le inadempienze contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei servizi offerti.

21. COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC nominato da ciascuna Azienda Sanitaria ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità a quanto previsto dall'allegato II.14; l'Art. 114, comma 8 in combinato disposto con l'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice individua infatti il servizio in oggetto tra quelli di particolare importanza atteso il suo valore (superiore a 500.000,00 €) e, dunque, la nomina del DEC dovrà essere distinta dalla figura del RUP. Il DEC provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento nonché alla verifica della rispondenza a quanto chiesto in sede di gara, per appurare che i

servizi erogati dall'Appaltatore corrispondano effettivamente a quanto offerto; il rispetto dei criteri ambientali può, essere verificato unicamente nel corso dell'erogazione del servizio, attraverso controlli periodici in loco, al fine di prendere visione dei prodotti/materiali utilizzati, dello stato dei luoghi, delle pratiche gestionali e di altri eventuali aspetti richiesti nei CAM (art. 31 c. lett. e, allegato II.14.)

Il direttore dell'esecuzione del contratto, sarà individuato tra il personale alle dipendenze delle Aziende sanitarie che non abbia situazioni di conflitto di interesse con la ditta, in ossequio all'art. 116, comma 6 del Codice.

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante (compreso tra l'altro il controllo di verifica dell'emissioni degli NSO, la liquidazione e il pagamento delle fatture), in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Ai sensi della normativa in vigore il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP di esecuzione e secondo quanto previsto nel piano dettagliato degli interventi accettato, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione.

Il direttore dell'esecuzione riceve dall'Appaltatore i resoconti e le relazioni periodiche disciplinate all'art. 9.4 del presente CSA al fine di attestare la regolarità dell'esecuzione del servizio.

22. STRUMENTI DI CONTROLLO

Il direttore dell'esecuzione, nel caso in cui rilevi difformità o negligenze nell'esecuzione in corso, impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.M n. 49/2018. L'ordine di servizio è trasmesso all'Operatore economico con posta elettronica certificata. In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa l'ordine di servizio è redatto in

due copie cartacee e consegnato all'Operatore Economico che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell'Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, RUP e Direttore dell'Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

Il Direttore dell'Esecuzione redige:

- i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;
- le relazioni per il RUP (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, le

relazioni riservate redatte a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'impresa affidataria, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice).

23. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DEC può disporre la sospensione del servizio redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere a modifiche contrattuali di cui al punto 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del disciplinare di gara.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l'Operatore economico, deve contenere:

- a. l'adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;
- b. l'indicazione delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
- c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

d. l'eventuale corrispettivo da stornare per prestazioni non eseguite e irripetibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DEC ne dà immediata comunicazione scritta al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Il DEC redige un verbale di ripresa del servizio che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Per ciò che non è stato espressamente previsto, si applica la normativa prevista all'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice.

24. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi della normativa vigente, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Operatore Economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Operatore Economico, redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Operatore Economico. Qualora in seguito alle sopra citate verifiche in contraddittorio la Stazione Appaltante riscontrasse carenze o incompletezze del progetto impartirà istruzioni scritte all'Operatore Economico per apportare modifiche e/o integrazioni, fissando la scadenza temporale entro la quale l'Operatore Economico dovrà provvedere alla consegna degli elaborati aggiornati. In caso di mancato rispetto di questo termine non si procederà alla redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni sino all'accertamento dell'avvenuto completamente delle attività sopraindicate.

Anche se le prestazioni non sono ancora ultimate, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato dell'appalto.

25. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'articolo 116, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici il servizio oggetto del contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità è emesso dalla Stazione appaltante entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del servizio. Tale verifica è effettuata dal DEC. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante e l'organo deputato alla verifica di conformità possono effettuare operazioni di controllo o di verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di esecuzione a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale e nelle Norme di Esecuzione del Servizio, nel contratto e dalla normativa vigente. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo deputato alla verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva la verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

26. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Alla luce della verifica di conformità effettuata, il DEC emette il certificato di conformità, il cui contenuto deve essere in linea con quanto previsto dal legislatore all'art. 37 dell'allegato II.14 del Codice.

Tale certificato è sempre trasmesso al RUP che a sua volta lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione, fermo restando la possibilità, in sede di sottoscrizione di formulare contestazioni o riserve in ordine alle verifiche di conformità. Le eventuali contestazioni devono essere comunicate dal RUP al DEC, il quale, con relazione scritta, può proporre le soluzioni più idonee o confermare le conclusioni già rassegnate nel certificato di verifica.

Il certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità emesso dalla stazione appaltante aderente deve essere inviato, entro 15 giorni dalla loro emissione, anche ad ARES Sardegna, in qualità di centrale di committenza, in ossequio all'art. 37, comma 5 dell'allegato II.15 del Codice.

27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – IPOTESI DI SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 119 DEL CODICE

Gli aggiudicatari eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla; sarà facoltà dell'Amministrazione contraente risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di svolgere adeguatamente il servizio con le modalità dell'Appaltatore originario. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del codice, ai sensi del

quale Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- 1) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- 2) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al libro II, parte V, titolo IV del Codice;
- 3) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al libro II, parte V, titolo IV del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

28. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del codice i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

È prevista l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi previsti dall'allegato II.3 al codice di cui all'art. 6 comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi dell'Appaltatore, assunti con il presente capitolato e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza, ritenuti tali da RUP della fase di esecuzione nominato da ciascuna Azienda sanitaria, produrranno la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art.1453 del C.C.

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio appaltato, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Le Aziende sanitarie pongono in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'Appaltatore, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. Ove i controlli evidenziassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, a fronte dell'istruttoria posta in essere dai diversi livelli di verifica, si darà luogo alle previsioni di cui ai successivi punti.

A seguito di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni, omissioni o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, agli atti di gara e a norme di legge, da cui derivi, a sua volta, l'interruzione del servizio o il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità tali da non configurare giusta causa di risoluzione, le Aziende sanitarie provvederanno a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale

diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni rilevate.

La contestazione dell'inadempienza viene notificata all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC), assegnando allo stesso un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni. In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini da parte dell'Appaltatore, oppure, qualora dette deduzioni non siano ritenute sufficienti ed accettabili dalle Aziende sanitarie, queste ultime applicheranno (fatto salvo il maggior danno) le penali, in misura complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, secondo un principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, in relazione alla gravità dell'inadempienza (pertanto da quantificarsi da parte delle Aziende sanitarie solo al verificarsi delle fattispecie).

Per l'applicazione delle penali irrogate all'Appaltatore, ai sensi del presente capitolato, le Aziende sanitarie si rivarranno prioritariamente sul credito maturato dall'Appaltatore medesimo in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, avranno il diritto di rivalersi sulla cauzione. Con le medesime modalità, verranno addebitati all'Appaltatore gli importi corrispondenti, così come risultante dai verbali di sopralluogo o di contestazione.

La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato.

L'applicazione delle penali non esclude, peraltro, qualsiasi altra azione legale che l'Azienda sanitaria intenda, eventualmente, intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Nei casi sopra previsti, l'Amministrazione contraente per esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, deve contestare con comunicazione PEC il verificarsi di una delle condizioni che risolvono il contratto per inadempimento e di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

L'Amministrazione, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data, non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, fatto salvo il diritto di rivalersi dei danni conseguenti ad inadempienze e penalità applicate.

Le Aziende sanitarie, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potranno rivalersi sulla cauzione:

- a) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'impresa;
- b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il nuovo affidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa.

29. RISOLUZIONE

ARES Sardegna in qualità di Centrale di committenza avrà la facoltà di risolvere di diritto la convenzione e le Aziende sanitarie i contratti attuativi senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni nei casi contemplati dall'art. 122 del d.Lgs. n. 36/2023 e in particolare:

- a. Quando si verificano gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; il DEC, accertato un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
- b. Quando, al di fuori dei casi previsti al punto a., l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto; il direttore dell'esecuzione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ciascuna Azienda sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto e, in quel caso, la Centrale di committenza aggiudicherà il servizio all'impresa che segue in graduatoria, senza che l'impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 clausola risolutiva espressa); la stessa dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda sanitaria interessata.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine qualora ARES Sardegna in qualità di centrale di committenza e le Aziende contraenti non ritengano valide le giustificazioni addotte, avranno la facoltà di risolvere di diritto

rispettivamente la Convenzione e/o i contratti attuativi; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- d) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso della durata del contratto;
- e) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- f) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- g) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- h) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- i) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- j) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'Appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

ARES in qualità di Centrale di committenza e/o l'Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della

Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara e atti di trattativa in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, ARES in qualità di Centrale di committenza si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, D.Lgs. n. 36/2023.

30. RECESSO

La Centrale di committenza e l'Amministrazione Contraente hanno diritto di recedere unilateralmente rispettivamente dalla Convenzione in tutto o in parte, e da ciascun singolo contratto, in qualsiasi momento, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) se sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) nel caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore;
- c) in caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, o se disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà, ai sensi dell'Art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere unilateralmente e in ogni momento dalla Convenzione e/o dai contratti attuativi, in tutto o in parte.

In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora ARES in qualità di Centrale di committenza receda dalla Convenzione non potranno essere emesse nuove lettere ordine e la singola Amministrazione Contraente potrà a sua volta recedere dalla singola lettera già emessa.

In tutti i casi il recesso deve essere comunicato all'Appaltatore con PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

31. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi contratti (lettere ordine), l'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva – sotto forma di - a favore delle Aziende contraenti sopra elencate rilasciata da polizza n. emessa in data per un importo pari a € per il lotto sopra indicato, alle condizioni e modalità stabilite in trattative di cui alle premesse.

La cauzione definitiva è prestata per le finalità di cui all'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle amministrazioni Contraenti e, pertanto, resta espressamente inteso che questi hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 13.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura del servizio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art.117 del D.lgs. 36/2023; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, sarà svincolata nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento della prestazione del servizio,

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei certificati di verifica di conformità parziale emessi dalla singola Amministrazione Contraente relativamente ai singoli contratti (lettere ordine) o, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte dell'Appaltatore medesimo, delle fatture quietanzate relative alle singole lettere ordine (contratti).

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

Il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Centrale di committenza. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la Centrale di committenza dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, la singola Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura del servizio, ai sensi dell'Articolo 29.

32. TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione e dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa.

L'Appaltatore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

33. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con la stipula del presente atto l'Appaltatore individua, C.F., quale Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è Referente nei confronti di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: CELLULARE indirizzo e-mail

34. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e ARES Sardegna in qualità di Centrale di committenza è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

35. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con

particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Ares Sardegna, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati di ARES è la società Karanoa S.r.l. mobile 334 5344282 - dpo.ares@aressardegna.it (referente Avv. Giacomo Crovetto 340 0698849).

Si allega altresì alla presente l'informativa ARES sul trattamento dei dati personali relativamente alle gare d'appalto ed altre procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi, approvato con la determina Ares n. 292 del 15.11.2024.

36. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Il presente contratto non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi della vigente normativa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

37. DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, ARES Sardegna in qualità di Centrale di committenza e l'Appaltatore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

38. ALLEGATI

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, la determinazione di aggiudicazione n. del il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, il disciplinare di gara, l'offerta tecnica ed economica presentata in gara, i documenti di gara tutti, il patto di integrità.

Si allega altresì alla presente l'informativa ARES sul trattamento dei dati personali relativamente alle gare d'appalto ed altre procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi, approvato con la determina Ares n. 292 del 15.11.2024.

39. NORMA DI SALVAGUARDIA

La partecipazione alla gara d'appalto disciplinata dal presente Capitolato d'appalto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per quanto eventualmente non previsto e regolato dalla presente convenzione, si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023, al Codice civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia, agli atti di gara.

40. CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle singole lettere ordine non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o delle singole lettere ordine (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ARES Sardegna

dott. Antonello Podda

Per l'impresa

41. ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto in qualità di della dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, nello specifico: Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'impresa

L'atto consta di__37 pagine